



**SCHEMA DI ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO A VENETO INNOVAZIONE S.P.A. DELLA GESTIONE DI STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA ATTIVATI TRAMITE RISORSE REGIONALI NEL SETTORE IMPIANTI A FUNE.**

**TRA**

Regione del Veneto, di seguito denominata anche “Regione”, rappresentata dal dott. \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, 30123 Venezia, Codice Fiscale 80007580279, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ e ivi domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

**E**

la Società Veneto Innovazione S.p.A., di seguito denominata anche “Gestore”, con sede a Venezia-Mestre, in Via Ca' Marcello 67/D - 30172, P.IVA 02568090274 rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante ..... nato a ..... il .....

e ove congiuntamente “Parti”

**VISTI**

**Regolamentazione e provvedimenti nazionali**

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice Antimafia”;

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 9 che stabilisce che il soggetto concedente l'aiuto è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito Web del Registro e che la stessa registrazione è certificata dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo “Codice concessione RNA - COR”;

**Regolamentazione e provvedimenti regionali**

legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, in particolare l'art. 6 che annovera tra gli obiettivi delle politiche regionali la valorizzazione dell'imprenditorialità, dell'iniziativa economica individuale e collettiva e della funzione sociale del lavoro e dell'impresa come strumenti di



promozione delle persone e delle comunità;

legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"”;

legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea”;

legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 “Legge di stabilità regionale 2023”;

legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 e successive variazioni;

legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 “Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale” ed ulteriori disposizioni”;

Visto il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 25 del 29.12.2023;

Visto il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 26 del 29.12.2023;

regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 “Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"” e sue successive modificazioni”;

deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 19 settembre 2023 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. in qualità di organismo in house ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e definizione dei parametri di confronto”;

deliberazione della Giunta regionale n. 1289 del 30 ottobre 2023 con cui è stato approvato l’adeguamento degli statuti di Veneto Sviluppo S.p.A. e di Veneto Innovazione S.p.A. alle previsioni di cui alla legge regionale n. 14 del 2023;

deliberazione della Giunta regionale n. .... del.....2023 “Approvazione dello schema di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. Legge regionale 4 luglio 2023, n. 14”.

#### PREMESSO CHE

- l’art. 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, così come modificato dalla legge regionale 4 luglio 2023, n. 14, ha disposto che Veneto Sviluppo S.p.A., di seguito denominata anche “Società”, prosegua senza soluzione di continuità l’erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di Strumenti di finanza agevolata relativi ai fondi regionali, in gestione alla data del 23 febbraio 2020, fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni di gestione degli Strumenti di finanza agevolata regionali da parte di Veneto Innovazione S.p.A. quale nuovo soggetto gestore e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023;
- la legge regionale n. 14 del 2023 ha attribuito a Veneto Innovazione S.p.A. il ruolo di gestore, in forma accentrata e coordinata, degli Strumenti di finanza agevolata attivati dalla Regione a sostegno delle imprese;
- ai sensi dell’art. 11, comma 1 della legge regionale n. 14 del 2023 e in attuazione della DGR n. .... del....., la Regione e il Gestore hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A.” (nel seguito “Convenzione Quadro”), che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti agevolati e di altri benefici economici finalizzati a sostenere la competitività del sistema produttivo veneto e a cui si fa rinvio per tutto quanto qui non esplicitamente richiamato;



- Veneto Innovazione S.p.A., in forza della menzionata normativa, è partecipata in via totalitaria dalla Regione a favore della quale opera a titolo esclusivo;
- con DGR n. 1289 del 30 ottobre 2023 la Giunta regionale ha approvato l'adeguamento dello Statuto di Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge regionale n. 14 del 2023 e, successivamente, l'assemblea sociale ne ha deliberato l'adozione in data in data 30 novembre 2023;
- in base al nuovo Statuto sociale rientra tra le finalità statutarie di Veneto Innovazione S.p.A. la gestione di Strumenti di finanza agevolata attivati con risorse europee, statali e regionali in tutte le forme tecniche;
- con atto del Notaio Paolo Talice di Treviso, in data 30 novembre 2023, rep. N. 96030, Veneto Sviluppo S.p.A. ha conferito a Veneto Innovazione S.p.A. il ramo d'azienda relativo alla gestione degli Strumenti di finanza agevolata regionali;
- con la DGR n.....del....., di approvazione dello schema del presente Accordo, è stata affidata al Gestore la gestione di Strumenti di finanza agevolata attivati tramite risorse regionali per un importo pari a euro 5.525.895,53;
- come previsto dalla citata DGR n. ....del....., a seguito della cessione del ramo d'azienda, Veneto Sviluppo S.p.A. provvede a trasferire a Veneto Innovazione S.p.A., con riferimento a ciascuno Strumento di finanza agevolata individuato al par. 10.1, i contratti relativi ai finanziamenti erogati e alle garanzie concesse a fronte di provvista con i fondi regionali in amministrazione e i relativi crediti nonché i contratti di conto corrente afferenti ai suddetti Strumenti e le relative disponibilità liquide quali risultanti al momento della cessione;
- con nota del 15 febbraio 2024 prot. n. 80759 la Regione ha richiesto al Gestore di presentare un'offerta economica per la gestione, secondo le modalità individuate nel presente Accordo, degli strumenti di finanza agevolata attivati con risorse regionali nel settore degli impianti a fune;
- con nota registrata al prot. regionale n. 109550 del 4 marzo 2024, il Gestore ha trasmesso una proposta tecnico economica, con indicazione delle attività e dei costi, per lo svolgimento delle attività di gestione dello strumento di finanza agevolata indicato al successivo par. 2.1;
- l'offerta economica presentata dal Gestore risulta essere congrua e coerente con quanto disposto dalla DGR n. 1141/2023, determinando nella misura del 4,719% dell'importo di ogni singola operazione - per tutta la sua durata - l'ammontare massimo complessivo delle commissioni di gestione (come definite dall'art. 2, punto 26, del Regolamento (UE) n. 1060/2021) riconoscibili al Gestore. Tale percentuale di remunerazione è inferiore al valore di 4,72% fissato dalla predetta DGr n. 1141 del 19 settembre 2023;
- le Parti, con il presente Accordo, intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività connesse alla gestione dei suddetti Strumenti di finanza agevolata nel rispetto delle disposizioni di cui sopra.

### Tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

## 1. DEFINIZIONI E ACRONIMI

- 1.1.** Nel presente Accordo, i termini e le espressioni di seguito definite devono essere interpretati secondo il significato riportato, salvo il contesto richieda diversa interpretazione:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Strumento di finanza agevolata | Una forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari ai Destinatari Finali. |
| Destinatario Finale            | Persona giuridica o fisica che riceve sostegno da uno Strumento di finanza agevolata.                               |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Prodotto finanziario        | Finanziamenti, anche combinati a sovvenzioni a fondo perduto, e garanzie.   |
| PMI                         | Le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea   |
| Disposizioni operative      | I documenti tecnici, predisposti per ciascun Strumento di finanza agevolata attivato nell'ambito del presente Accordo, allegati al medesimo Accordo o approvati con separati provvedimenti della Giunta regionale, che disciplinano l'operatività dello Strumento di finanza agevolata. |
| Fondi                       | L'insieme degli Strumenti di finanza agevolata affidati in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. in conformità all'art. 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 ed elencati in dettaglio al successivo art. 2.  |
| Commissione di gestione     | Prezzo dei servizi resi, concordato tra Regione e Gestore, per l'attuazione dei Fondi.  |
| Costo di gestione           | Costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l'attuazione dei Fondi.  |
| Finanziatore                | La Banca, la Società di leasing o il Confidi iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, convenzionata/o con il Gestore, che eroga la quota di provvista privata al Soggetto Beneficiario.   |
| Finanziamento               | Finanziamento o leasing finanziario in parte erogato con fondi pubblici a un tasso inferiore rispetto a quello di mercato.  |
| Sovvenzione a fondo perduto | Agevolazione pubblica caratterizzata dall'erogazione di una somma di denaro che non deve essere restituita.   |
| Dotazione finanziaria       | Il plafond di risorse pubbliche assegnate allo Strumento di finanza agevolata   |

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE E AGEVOLAZIONI

2.1. Il presente Accordo regola il Servizio di gestione dei seguenti Strumenti di finanza agevolata suddivisi, per facilità di trattazione, in quattro ambiti:

### a) Strumenti di finanza agevolata per favorire l'accesso al credito

Legge Regionale 6/1996 - Fondo di Rotazione e Garanzia per il settore degli impianti a fune;

2.2. Per l'individuazione dei Finanziatori il Gestore procederà tramite la pubblicazione sul proprio sito di inviti a manifestare interesse che non configurano una procedura di appalto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, fatta salva la possibilità di continuare ad avvalersi delle convenzioni, in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo, in cui il Gestore è subentrato a Veneto Sviluppo S.p.A. a seguito della cessione del ramo d'azienda afferente alla gestione degli Strumenti di finanza agevolata.

2.3. Il Gestore dovrà espletare il Servizio oggetto del presente Accordo nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale applicabile, sotto la supervisione e in pieno coordinamento della Regione.

2.4. La Regione potrà fornire indicazioni vincolanti per il Gestore sulle modalità di esecuzione della



prestazione e sull'attuazione della disciplina sopra menzionata, nonché su eventuali ulteriori norme e atti di indirizzo europei, nazionali e regionali che il Gestore sarà tenuto a rispettare.

### 3. STRATEGIA DI INVESTIMENTO

- 3.1.** La Strategia di investimento correlata a ciascuno degli Strumenti di finanza agevolata, nel seguito denominato anche "Strumenti", oggetto del presente Accordo è definita in conformità alle disposizioni normative sottostanti la costituzione degli Strumenti medesimi e richiamate al successivo art. 4. Resta fermo il fatto che obiettivo comune a tutti gli Strumenti è quello di affiancare le imprese del Veneto nell'affrontare una fase di forte incertezza connessa alle evoluzioni del contesto internazionale, facendo quindi fronte a una condizione generale di stagnazione della domanda interna e degli investimenti, nonché ad una situazione instabile dal punto di vista dell'accesso al credito, sia in termini di domanda che di offerta. Allo stesso tempo, la Strategia è orientata ad un recupero di competitività del tessuto produttivo regionale, da attuarsi mediante un'intensificazione del processo di investimento, sia per rinnovare i processi produttivi e organizzativi che per ricollocare le produzioni verso beni e servizi a maggiore valore aggiunto.
- 3.2.** Le agevolazioni correlate a ciascun Strumento di finanza agevolata verranno concesse con diverse intensità e massimali come previsto dalle Disposizioni operative di ciascun Fondo in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo, fatta salva la possibilità di modifiche che saranno disposte, con separati provvedimenti, della Giunta regionale.

### 4. PRODOTTI FINANZIARI DA OFFRIRE

- 4.1.** I Prodotti Finanziari offerti ai Destinatari Finali sono definiti nelle Disposizioni operative di ciascun Fondo in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Si richiamano di seguito gli estremi degli atti che disciplinano il funzionamento degli Strumenti:

| Fondo   | Disposizioni operative   |
|---|--|
| <b>Strumenti di finanza agevolata per la concessione di operazioni agevolate in forma mista interamente gestiti dal Gestore</b> |  |
| Legge Regionale 6/1996 - Fondo di Rotazione e Garanzia per il settore degli impianti a fune                                     | DGR n. 2459 del 04.08.2009;<br>DGR n. 1201 del 25.06.2012 (sez. B);<br>DGR n. 4585 del 14.12.1999. |

### 5. DESTINATARI FINALI

- 5.1.** Le Disposizioni operative di ciascuno Strumento di finanza agevolata oggetto del presente Accordo definiscono i requisiti che i Destinatari Finali devono possedere per essere ammessi al sostegno e le tipologie di aiuto ammesse e/o escluse.
- 5.2.** Le disposizioni sui Destinatari Finali potranno essere integrate, anche in relazione alle modalità di diversificazione degli stessi, e quindi del rischio, dalle Disposizioni operative predisposte nel corso dell'esecuzione del Servizio di gestione.

### 6. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E FASI DEL SERVIZIO

- 6.1.** Il Gestore assume l'impegno di gestire gli Strumenti di finanza agevolata secondo i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, pari opportunità, nonché applicando la legislazione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale, adottando a tal fine la dovuta diligenza e le norme professionali pertinenti e adottando ogni opportuno accorgimento prudenziale e tutti gli strumenti di legge e contrattuali appropriati.



- 6.2.** Il Gestore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l'esecuzione della prestazione e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive della Regione e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Accordo, nelle Disposizioni operative, nella normativa di riferimento e nelle migliori prassi commerciali.
- 6.3.** Il Gestore assume l'impegno di attuare il Servizio in conformità alle normative europee, nazionali e regionali relative agli aiuti di Stato e ai correlati documenti di indirizzo e linee guida applicabili. Il Gestore si obbliga a:
- a) raccogliere le informazioni previste per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e adottare le misure affinché i Destinatari Finali adempiano agli obblighi previsti a loro carico da tali articoli e a quelli di cui all'art. 1, commi 125 e seguenti della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (come riformulati dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58);
  - b) conservare la documentazione che attesti:
    - I. la conformità delle attività realizzate con le previsioni degli accordi sottoscritti e delle Disposizioni operative riferite a ciascuno Strumento;
    - II. la correttezza dei conti relativi agli Strumenti affidati;
    - III. la coerenza delle erogazioni effettuate con quanto indicato negli accordi sottoscritti e nelle Disposizioni operative riferite a ciascuno Strumento;
    - IV. la legittimità dei costi addebitati (oneri tenuta conto corrente, corrispettivi dietro autorizzazione della Regione), nonché degli altri movimenti economici, finanziari e patrimoniali;
    - V. la correttezza degli importi tempo per tempo restituiti alla Regione a titolo di economie e rientri.
- 6.4.** L'esecuzione del Servizio oggetto del presente Accordo si struttura, per ciascun Strumento di finanza agevolata, nelle seguenti fasi:
- a) Presa in carico del Servizio (periodo compreso tra la sottoscrizione dell'Accordo e l'Autorizzazione all'Avvio da parte della Regione): nel corso di tale periodo, il Gestore procederà ad organizzarsi internamente per poter svolgere il Servizio nelle modalità richieste;
  - b) Periodo di Erogazione (periodo compreso tra l'Autorizzazione all'Avvio e il 31 dicembre 2029, salvo diversa disposizione da parte della Regione): nel corso di tale periodo, il Gestore procede ad erogare le agevolazioni previste dai vari Strumenti di finanza agevolata, nonché a gestire i rapporti con i Destinatari Finali, come specificato nelle Disposizioni operative attuative delle misure;
  - a) Periodo di Gestione dei Finanziamenti<sup>1</sup> (periodo che inizia con la conclusione del Periodo di Erogazione e termina con l'esaurimento delle attività connesse alla gestione delle agevolazioni erogate): nel corso di tale periodo prosegue ogni altra attività, ma è conclusa l'attività di concessione ed erogazione dei Finanziamenti, nonché l'attività di promozione dello Strumento di finanza agevolata.

## **7. PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO**

- 7.1.** Nel corso del periodo di "Presa in carico del Servizio", il Gestore si impegna a svolgere le attività propedeutiche all'efficace ed efficiente gestione degli Strumenti di finanza agevolata, ferme restando le attività che si possano intendere già assolve, considerato che il presente Accordo ha ad oggetto Strumenti attualmente operativi. Rientrano tra le attività oggetto del periodo di "Presa in

<sup>1</sup> Con il termine Finanziamenti si comprendono, per brevità, anche i casi in cui il Finanziamento è combinato alla Sovvenzione a fondo perduto.



carico del Servizio”:

- i. eventuale acquisizione di attrezzature, apparecchiature, software e altre dotazioni strumentali;
- ii. organizzazione delle attività di informazione e supporto al pubblico (contact center);
- iii. messa a disposizione di un sistema informatico di supporto all’espletamento del Servizio, che dovrà essere in grado di gestire la presentazione delle domande per l’accesso al singolo Strumento e, in generale, i rapporti con i Finanziatori e, ove necessario con i Destinatari Finali, derivanti dalla richiesta e dalla concessione dei Finanziamenti e per tutta la durata degli stessi, consentendo la trasmissione e la conservazione della relativa documentazione;
- iv. apertura – qualora non oggetto di mero trasferimento - dei conti correnti dedicati di cui all’art. 13, comunicando, entro 10 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- v. l’attribuzione delle funzioni, mansioni e responsabilità previste dal sistema di gestione e controllo degli Strumenti affidati in gestione a personale dotato di adeguata esperienza e professionalità;
- vi. predisposizione, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni operative afferenti ai singoli Strumenti e dagli altri atti nel frattempo adottati dalla Regione con riferimento alla selezione dei Destinatari Finali, alle modalità di erogazione delle agevolazioni e alla definizione della Dotazione finanziaria, della modulistica, contrattualistica e altra documentazione esemplificativa rivolta ai Destinatari Finali;
- vii. convenzionamento con il sistema bancario;
- viii. le check list relative alle verifiche da effettuare in ogni fase dell’attività (istruttoria, stipula del contratto, erogazioni, realizzazione del progetto, variazioni, etc.), nonché in relazione alle eventuali verifiche in loco;
- ix. definizione delle procedure e delle istruzioni operative da adottarsi o già adottate da parte del Gestore per le attività da svolgersi nel “Periodo di Erogazione” e di “Gestione dei Finanziamenti”, con particolare riferimento:
  - alle attività di front office e di supporto nei confronti dei Finanziatori e dei Destinatari Finali, compresi i supporti di natura informatica e telematica;
  - ai documenti da conservare e mettere a disposizione per le attività di monitoraggio e controllo da parte della Regione o di altre Autorità competenti.

Tali documenti dovranno essere elaborati secondo le indicazioni della Regione e alla stessa trasmessi per l’approvazione entro il termine del periodo di “Presenza in carico del Servizio”.

- 7.2.** Il Gestore si impegna a realizzare ogni attività accessoria a quanto previsto al par. 7.1 e comunque ogni attività propedeutica all’espletamento corretto ed efficace del Servizio.
- 7.3.** Le attività di “Presenza in carico del Servizio” dovranno essere concluse entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte del Gestore delle Disposizioni operative riferite a ciascuno Strumento, salvo diverso accordo con la Regione e ferme restando le attività che, con riferimento agli Strumenti di finanza agevolata attualmente già attivi, si possano intendere già assolte. Entro tale termine il Gestore dovrà trasmettere alla Regione una Comunicazione di Presenza in carico, contenente la dichiarazione di avvenuto espletamento delle attività di “Presenza in carico del Servizio” e la documentazione relativa alle attività di cui al par. 7.1 con l’indicazione dei riferimenti del “Portale unico di accesso” e del “contact center” che saranno resi pubblici.
- 7.4.** Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Comunicazione di Presenza in carico, la Regione:
- a) ove approvi le attività svolte dal Gestore e le ritenga esaustive, comunicherà allo stesso l’Autorizzazione all’Avvio;
  - b) ove ritenga necessario, chiederà al Gestore chiarimenti in merito alle attività dichiarate nella Comunicazione di Presenza in carico, assegnando a tal fine un termine perentorio;



- c) ove ravvisi che il Gestore non abbia realizzato tutte le attività di Presa in carico, invierà apposita comunicazione al Gestore medesimo, assegnando un termine perentorio per lo svolgimento delle attività mancanti.

La Regione si riserva, comunque, di dare avvio al “Periodo di Erogazione” con riferimento ad uno o più Strumenti di finanza agevolata. In tal caso il Gestore rimane obbligato a svolgere le attività previste dal presente articolo nelle fasi successive, ferme restando le attività che, con riferimento agli Strumenti di finanza agevolata attualmente già attivi, si possano intendere già assolte.

## 8. PERIODO DI EROGAZIONE

8.1. Il “Periodo di Erogazione” relativo a ciascuno Strumento avrà inizio a partire dalla data della comunicazione di Autorizzazione all’Avvio e terminerà il 31 dicembre 2029, salvo diversa disposizione da parte della Regione.

8.2. Nel Periodo di Erogazione il Gestore, accertata la disponibilità della Dotazione finanziaria connessa agli Strumenti di finanza agevolata, procederà con l’erogazione delle agevolazioni e con ogni altro adempimento previsto dal presente Accordo e dalle Disposizioni operative afferenti a ciascun Strumento. In particolare, l’attività svolta nel “Periodo di Erogazione” si articola in:

- a) ricezione, protocollo e archiviazione delle domande di accesso allo Strumento;
- b) l’assistenza e informazione all’utenza;
- c) istruttoria amministrativa delle domande presentate. Tale attività comprende:
  - la verifica della correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della domanda (rispetto delle modalità e dei tempi previsti nelle Disposizioni operative, inclusa la completezza delle informazioni fornite);
  - la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità indicati nelle Disposizioni operative;
  - le verifiche previste dalle proprie policy interne, in particolare in materia di antiriciclaggio;
  - la verifica del rispetto degli eventuali ulteriori obblighi a carico dei Destinatari Finali, secondo la normativa europea, nazionale e regionale applicabile, quali a titolo esemplificativo le disposizioni in materia di aiuti di Stato.

In particolare, nel corso dell’istruttoria amministrativa dovranno essere assicurate:

- la verifica della presenza e della completezza delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi del DPR 445/2000 e/o dell’adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto previsto dalle Disposizioni operative, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, inclusa la regolarità contributiva qualora prevista quale requisito di ammissibilità all’aiuto;
- il controllo della veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, presentate ai sensi del DPR 445/2000, a campione e nei casi di ragionevole dubbio; la verifica avviene su un campione di almeno il 10% delle domande ammesse a contributo;
- le richieste presso le Pubbliche Amministrazioni competenti ai fini delle verifiche ai sensi del Codice antimafia, nei casi previsti, e di ogni altra certificazione eventualmente richiesta dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale e dalle Disposizioni operative, nonché ricezione, controllo e archiviazione di tale documentazione;
- l’alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA e le relative verifiche previste, anche al fine di rispettare le disposizioni sul “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- la ricezione e la verifica della documentazione prodotta dai Finanziatori/ Destinatari Finali





inerente alle spese effettivamente sostenute;

- gestione di eventuali varianti e proroghe.
- d) istruttoria di merito delle domande presentate secondo quanto disposto dalle Disposizioni operative riferite a ciascun Strumento, al fine di valutare, se previsto, il progetto da finanziare in base ai criteri di valutazione indicati nelle Disposizioni operative;
- e) delibera di concessione o di diniego delle domande pervenute, relativa comunicazione al richiedente e pubblicazione sul sito del Gestore, al termine di ogni trimestre solare, dell'elenco delle delibere assunte nel trimestre di riferimento;
- f) in caso di Sovvenzioni a fondo perduto e Finanziamenti erogati al Destinatario finale direttamente dal Gestore, verifica della regolarità contributiva e perfezionamento del contratto di Finanziamento; in caso di DURC irregolare il Destinatario finale non può essere ammesso al Finanziamento e la Sovvenzione a fondo perduto non può essere concessa, salvo l'attivazione dell'intervento sostitutivo a riduzione degli eventuali debiti previdenziali;
- g) erogazione dell'importo deliberato e dell'eventuale Sovvenzione a fondo perduto con le modalità previste dalle Disposizioni operative e gestione contabile connessa;
- h) gestione di eventuali ulteriori attività previste dalle Disposizioni operative necessarie per la conclusione del procedimento di concessione ed erogazione del Finanziamento.

## 9. PERIODO DI GESTIONE DEI FINANZIAMENTI IN ESSERE

9.1. Il "Periodo di Gestione dei Finanziamenti" inizia con la conclusione del "Periodo di Erogazione" di cui all'articolo 8 e termina con l'esaurimento delle attività connesse alla gestione degli Strumenti di finanza agevolata.

9.2. Nel "Periodo di Gestione dei Finanziamenti", le attività che il Gestore si impegna a svolgere, con riferimento a ciascuno Strumento, secondo quanto indicato nelle relative Disposizioni operative, sono:

- gestione di eventuali varianti e proroghe;
- assunzione dell'eventuale provvedimento di revoca parziale, con conseguente rimodulazione del Finanziamento, o di revoca totale dell'importo deliberato e dell'agevolazione concessa, nei casi previsti dalle Disposizioni operative;
- invio ai Destinatari Finali, anche per il tramite dei Finanziatori convenzionati, degli avvisi di scadenza delle rate previste dal piano di ammortamento, ove possibile mediante procedura automatica, e delle lettere di sollecito in caso di ritardo;
- incasso dei pagamenti delle rate previste dal piano di ammortamento da parte dei Destinatari Finali e relativa contabilizzazione;
- cura delle procedure di recupero dei crediti nei confronti dei Destinatari Finali, nei casi previsti dalle Disposizioni operative, previo esperimento a suo carico delle procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 1990, anche con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998;
- accertamento degli illeciti amministrativi e irrogazione delle relative sanzioni in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e secondo le modalità previste dalle Disposizioni operative;
- gestione finanziaria e contabile, connessa alla gestione degli Strumenti pubblici trasferiti;
- assistenza e informazione all'utenza;
- sorveglianza e il monitoraggio dei flussi di spesa, le analisi e verifiche, tecniche e finanziarie, sull'avanzamento della misura;



- relazione finale della gestione che evidenzia i risultati e le eventuali ricadute dello Strumento;
- 9.3. Il Gestore, qualora riesca a recuperare il credito, ha diritto a trattenere gli interessi di mora, calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2000, a titolo di copertura forfetaria dei costi amministrativi sostenuti per il recupero; tale diritto viene meno nel caso in cui si ricorra ad un Ente di Riscossione.
- 9.4. Salvo diversa indicazione della Regione, le risorse che risulteranno disponibili per ciascuno Strumento di finanza agevolata al termine del "Periodo di Gestione dei Finanziamenti" verranno utilizzate per interventi agevolativi a favore delle imprese, secondo le modalità e i tempi che verranno definiti dalla Regione. Analogamente verranno utilizzate le risorse derivanti da successivi rimborsi da parte delle imprese o altre entrate maturate, sempre secondo le modalità e i tempi che verranno definiti dalla Regione.
- 9.5. Il Gestore assicura inoltre lo svolgimento di eventuali ulteriori attività necessarie alla gestione dei Finanziamenti in essere.

## 10. RISORSE REGIONALI ASSEGNATE AGLI STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA, SPESE AMMISSIBILI E FLUSSI DI INVESTIMENTO

- 10.1. L'importo complessivo delle risorse assegnate agli Strumenti di finanza agevolata oggetto del presente Accordo (comprese le risorse libere e i ratei dei finanziamenti in ammortamento) ammonta a euro 5.525.895,53, come di seguito indicato:

| Fondo   | Dotazione finanziaria |
|---|-----------------------|
| <b>Strumenti di finanza agevolata per la concessione di operazioni agevolate in forma mista interamente gestiti dal Gestore</b> |                       |
| Legge Regionale 6/1996 - Fondo di Rotazione e Garanzia per il settore degli impianti a fune                                     | € 5.525.895,53        |

- 10.2. Al fine di consentire l'ottimale utilizzo delle risorse, la Regione si riserva comunque la facoltà di rimodulare, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo, le risorse pubbliche stanziare per ciascuno Strumento e, in particolare, di rimodulare risorse non ancora impegnate dalla Dotazione finanziaria di tali Strumenti.
- 10.3. La Regione si riserva motivatamente di procedere ad un ritiro parziale delle risorse non ancora impegnate, in via esemplificativa in caso vengano riscontrati perduranti tassi di default (mancato rimborso delle risorse erogate ai Destinatari Finali in esecuzione del Servizio) significativamente elevati per uno o più Strumenti in rapporto a quelli di mercato rilevabili per operazioni simili. In tal caso verranno corrisposte al Gestore le commissioni per l'attività svolta fino a quel momento.
- 10.4. I versamenti dalla Regione al Gestore potranno essere ritirati, sospesi o interrotti in caso di grave violazione del presente Accordo da parte del Gestore.
- 10.5. La Regione si riserva di integrare la Dotazione finanziaria di ciascuno Strumento con ulteriori risorse, da utilizzarsi per il perseguimento delle medesime finalità, con modalità di attuazione analoghe a quelle indicate dalle relative disposizioni operative e, eventualmente, con riserve specifiche per determinati settori economici.

## 11. DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEI FLUSSI DI OPPORTUNITÀ D'INVESTIMENTO

- 11.1. Il Gestore deve assicurare il controllo dell'attuazione degli Strumenti di finanza agevolata e dei relativi flussi delle opportunità d'investimento, nel rispetto della disciplina applicabile e di quanto



previsto all'art. 6. Le attività dovranno essere svolte tenendo conto, in particolare, del contenuto di:

- i. regolamentazione e provvedimenti europei, nazionali e regionali applicabili al presente Accordo;
- ii. norme in materia di aiuti di Stato;
- iii. Disposizioni operative relative a ciascuno Strumento;
- iv. pertinenti avvisi di selezione dei Destinatari Finali;
- v. pertinente contratto tra il Gestore e il Finanziatore.

**11.2.**Le attività di controllo comprendono:

- a) controlli documentali integrali da completare prima di ogni rendicontazione di spesa;
- b) controlli in loco (in itinere ed ex post) effettuati su un campione di almeno il 5% dell'universo delle operazioni finanziate di cui alla lettera a);
- c) informazione tempestiva alla Regione in caso di irregolarità e attuazione dei conseguenti adempimenti di revoca e recupero. Per ciascuna irregolarità il Gestore dovrà precisare le misure correttive adottate;
- d) riepilogo dei controlli effettuati e dei relativi esiti, secondo le modalità concordate con la Struttura regionale affidante.

**11.3.**Ai fini del controllo dell'attuazione degli Strumenti di finanza agevolata, il Gestore fornisce alla Struttura regionale affidante la relazione semestrale sull'attività svolta e su quella in corso di attuazione di cui all'art. 3 bis della legge regionale n. 45/1988, come inserito dalla legge regionale n. 14/2023, avente i contenuti di cui all'articolo 21, comma 2 della Convenzione Quadro.

Le informazioni contenute nella relazione semestrale devono essere riscontrabili all'interno del sistema informatico di cui al par. 7.1, lett. iii.

**11.4.**Fermo restando quanto previsto dalle Disposizioni operative relative a ciascuno Strumento di finanza agevolata, permangono in capo alla Regione le attività relative all'adozione degli atti su cui si basa la selezione dei Destinatari Finali, le modalità di erogazione delle agevolazioni, la definizione della Dotazione finanziaria, rimanendo inteso l'obbligo per il Gestore di assicurare la collaborazione e il sostegno tecnico e operativo alla Struttura regionale affidante.

**11.5.**L'attività informativa alla Regione dovrà essere svolta secondo principi di tempestività e completezza; essa comprende, in particolare, la predisposizione e trasmissione alla Regione di report periodici sull'attività svolta e di rendiconti sull'attuazione degli Strumenti di finanza agevolata, il cui contenuto sarà concordato, così come le relative tempistiche, con la Regione;

## **12. REQUISITI IN MATERIA DI CONTROLLI**

**12.1.**Il Gestore si obbliga ad assicurare la disponibilità di tutti i documenti giustificativi per un periodo minimo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a favore del Destinatario Finale. I documenti vengono conservati sotto forma di originali o di copie conformi all'originale o su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

**12.2.**Il Gestore si impegna a gestire gli Strumenti con una propria contabilità separata e con procedure informatizzate in grado di consentire in ogni momento un'analisi comparativa degli aiuti concessi, l'utilizzo e l'ammontare del capitale degli Strumenti, evidenziando anche i destinatari delle risorse nonché le eventuali perdite, oneri di gestione, frutti civili ed altri proventi.

**12.3.**I requisiti minimi per la documentazione da conservare e da rendere disponibile, in caso di controlli da parte delle competenti Autorità, al fine di consentire la verifica della conformità alla legislazione applicabile sono:



- a) i documenti relativi all'istituzione dello Strumento di finanza agevolata, come ad es. gli accordi di affidamento in gestione dello Strumento, ecc.;
- b) i documenti che individuano gli importi conferiti a ciascuno Strumento di finanza agevolata, le spese ammissibili ad essi relative e le altre plusvalenze generate dalle risorse attribuite e dal loro reimpiego;
- c) i documenti relativi al funzionamento di ciascuno Strumento di finanza agevolata, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;
- d) i documenti relativi al disimpegno delle risorse e alla liquidazione degli Strumenti di finanza agevolata;
- e) i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
- f) i moduli di domanda e relativa documentazione correlata;
- g) gli esiti dei controlli effettuati attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- h) gli atti attinenti al sostegno fornito dallo Strumento di finanza agevolata a favore dei Destinatari Finali;
- i) la relazione tecnica contenente le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo Strumento di finanza agevolata sarà usato per la finalità prevista;
- j) le registrazioni dei flussi finanziari tra la Regione e ciascuno Strumento, all'interno di ciascuno Strumento e a tutti i livelli sino ai Destinatari Finali.

**12.4.** Con riguardo alle disposizioni relative ai requisiti in materia di controlli, il Gestore ha l'obbligo di:

- sottoporsi a ogni controllo e ispezione previsto dalla normativa e disciplina europea, nazionale e regionale applicabile;
- assicurare, in occasione di tali controlli ed ispezioni, l'accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione degli Strumenti di finanza agevolata (e relativi investimenti per i Destinatari Finali);
- fornire, in tali occasioni, estratti e copie dei suddetti dati e documenti a tutti gli organismi competenti;
- attuare tutte le raccomandazioni degli organismi competenti in caso di controlli, ispezioni o audit, secondo le indicazioni della Regione.

### **13. GESTIONE DI TESORERIA, INTERESSI E ALTRE PLUSVALENZE**

**13.1.** Le giacenze finanziarie di ciascuno Strumento sono gestite mediante conti correnti bancari dedicati intestati alla Regione, appositamente aperti dal Gestore su primari istituti di credito, e con potere di trattenuta del Gestore medesimo, le cui modalità di impiego sono regolate e vincolate nel rispetto di quanto disposto dal presente Accordo. I conti correnti sono fruttiferi di interessi, al lordo della ritenuta fiscale, a favore di ciascun Strumento.

**13.2.** Il Gestore deve garantire la separazione contabile per i flussi finanziari afferenti a ciascuno Strumento, provvedendo a individuare per ognuno di essi un conto corrente dedicato in via esclusiva;

**13.3.** Il Gestore dovrà comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al par. 13.2, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. Il Gestore dovrà, altresì, con le medesime tempistiche, comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai suddetti dati.

**13.4.** Il Gestore deve svolgere il Servizio secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando ogni opportuno accorgimento prudenziale nel rispetto della pertinente normativa europea, nazionale e regionale.

**13.5.** Con riferimento ai conti correnti per la gestione del Servizio, il Gestore si obbliga:



- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi a ciascuno Strumento, verso o dai Finanziatori, i Destinatari Finali e la Regione;
- b) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (in tal caso, previa approvazione da parte della Regione);
- c) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito degli atti e delle disposizioni di pagamento relative al Servizio, il pertinente Codice Unico di Progetto (CUP).

**13.6.** Con riferimento al reimpiego delle risorse afferenti ciascun Strumento, il Gestore dovrà:

- a) depositare le risorse rimborsate a ciascuno Strumento a fronte dei finanziamenti, degli interessi, di altre plusvalenze e di ogni altro rendimento imputabili allo Strumento medesimo, sul pertinente conto corrente;
- b) reimpiegare tali somme per ulteriori interventi attraverso il medesimo Strumento, salvo che la Regione non comunichi l'impiego di tali somme a copertura della remunerazione del Gestore, di cui al successivo art. 17;
- c) mantenere registrazioni adeguate sull'ammontare e sulla destinazione di ciascuna tipologia delle disponibilità menzionate nel presente articolo, informando al riguardo la Regione secondo le modalità che saranno concordate tra le Parti.

#### **14. RIUTILIZZO DELLE RISORSE, STRATEGIA DI USCITA, CONDIZIONI DI UN EVENTUALE RITIRO TOTALE O PARZIALE DEI CONTRIBUTI EROGATI**

**14.1.** Considerata la natura rotativa dello Strumento di finanza agevolata destinata al sostegno dei Finanziamenti, per effetto della quale lo Strumento verrà rialimentato dal rimborso dei Finanziamenti erogati, non è identificabile un termine di liquidazione dello Strumento di finanza agevolata.

**14.2.** Le risorse restituite agli Strumenti di finanza agevolata a fronte degli investimenti fino al 31 dicembre 2029, salvo diversa disposizione della Regione, sono reimpiegate per ulteriori investimenti, attraverso lo stesso Strumento, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e il pagamento delle commissioni di gestione dello Strumento di finanza agevolata associati a tali ulteriori investimenti, tenuto conto del principio di sana gestione finanziaria.

**14.3.** Il Gestore è autorizzato alla gestione delle somme introitate ai sensi del par. 14.1 utilizzando le medesime forme di sostegno previste all'articolo 4 e avendo cura di procedere alle apposite registrazioni contabili.

**14.4.** La Regione riconosce al Gestore una remunerazione sulla gestione degli impieghi di cui al par. 14.3, tramite commissioni di gestione determinate nella medesima misura percentuale indicata all'articolo 17. Il pagamento delle commissioni è assicurato dalle risorse di cui al par. 14.2.

**14.5.** Dopo il 31 dicembre 2029 e fino al termine del Periodo di Gestione dei Finanziamenti, il Gestore dovrà:

- a) utilizzare le risorse che risulteranno disponibili per gli Strumenti di finanza agevolata, nonché le risorse derivanti da successivi rimborsi da parte delle imprese, nei termini e con le modalità che saranno definite dalla Regione;
- b) mantenere registrazioni adeguate sull'ammontare e sulla destinazione di ciascuna tipologia delle disponibilità di cui alla lettera a), informando al riguardo la Regione secondo le modalità che saranno concordate dalle Parti.

**14.6.** Fermo restando quanto già disciplinato, il termine finale di operatività di ciascuno Strumento di finanza agevolata, data alla quale si procede alla liquidazione dello Strumento medesimo, dipende dalla durata prevista per i relativi investimenti.

**14.7.** In base all'andamento mensile ed all'analisi dello Strumento effettuata almeno una volta all'anno,



valutato l'andamento delle domande pervenute dai Destinatari Finali e quelle finanziate, si potrà procedere alla variazione della Dotazione finanziaria in base ai dati effettivamente riscontrati.

- 14.8. Qualora si riscontrasse uno scarso utilizzo della Dotazione finanziaria stimata per lo Strumento, fatte salve eventuali variazioni delle regole di accesso allo Strumento di finanza agevolata, si potrà rimodulare la Dotazione finanziaria complessiva destinando la parte sottratta ad altre iniziative su indicazione della Regione.

## **15. INDIPENDENZA, CONFORMITÀ ALLE NORME PROFESSIONALI E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE**

- 15.1. Il Gestore deve garantire che la gestione degli Strumenti di finanza agevolata rispetti il principio di indipendenza e sia conforme alle norme professionali pertinenti.
- 15.2. Il Gestore deve agire nell'interesse della Regione e a vantaggio esclusivo dei Destinatari Finali; a tal fine deve garantire che la gestione rispetti il principio di indipendenza prevenendo qualsiasi conflitto di interesse, anche da parte dei propri incaricati per lo svolgimento del Servizio, secondo le migliori prassi disponibili e applicando le stesse con il massimo rigore.
- 15.3. Il Gestore si impegna a gestire anche le giacenze finanziarie degli Strumenti di finanza agevolata in modo professionale, evitando potenziali conflitti di interesse.
- 15.4. Il Gestore, agendo nell'esecuzione del presente Accordo e nell'interesse esclusivo dei Destinatari Finali, da cui non percepisce commissioni né altri compensi, avrà diritto esclusivamente alle Commissioni di Gestione previste all'art. 17, oltre agli ulteriori benefici previsti dal presente Accordo

## **16. MODALITÀ DI REVISIONE DELL'ACCORDO**

- 16.1. Le Parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento o della Convenzione Quadro, che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
- 16.2. Le modifiche e gli adeguamenti di cui al par. 16.1 verranno formalizzati per iscritto e non comporteranno revoca dell'affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest'ultimo.

## **17. DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO E AL PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO**

- 17.1. La Regione riconosce al Gestore le commissioni di gestione dello Strumento di finanza agevolata, determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi, basato sulla performance e nel rispetto dei vigenti parametri di congruità economica della prestazione adottati con deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 19 settembre 2023 ed eventuali successive integrazioni e modifiche.
- 17.2. La remunerazione di cui al par. 17.1 sarà calcolata come percentuale della Quota pubblica delle risorse allocate ai Destinatari finali. Per allocazione si intende l'effettiva erogazione delle risorse ovvero l'accantonamento nel caso di strumenti di garanzia (nel seguito, per semplicità di esposizione, si farà riferimento alla sola "erogazione"). L'ammontare delle commissioni di gestione è calcolato semestralmente, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e con riferimento a ciascun anno di vigenza dello stesso, ed è dato dalla sommatoria delle commissioni maturate, per il semestre di riferimento, a valere su ciascuna operazione erogata nel medesimo periodo o già in corso di ammortamento perché erogata antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Per le operazioni erogate antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente Accordo e quindi già in ammortamento, le commissioni sono determinate sul flusso dei rientri applicando la seguente formula:



$$C_r = \sum(c_{r1}+c_{r2}+c_{r3}+\dots+c_{rn}) = ((a_{r1}*4,72\%)+(a_{r2}*4,72\%)+\dots+(a_{rn}*4,72\%))$$

$C_r$  = totale commissioni di gestione per il semestre X sui rientri delle operazioni già in ammortamento alla data di sottoscrizione del presente Accordo;

$c_r$  = commissioni di gestione sui rientri per il semestre X riferite alla singola operazione;

$a_r$  = importo della Quota pubblica delle risorse allocate al destinatario finale il cui ammortamento è in scadenza nel semestre X per la singola operazione (c.d. “rate rientri quote fondo in scadenza”).

Per le operazioni erogate successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, le commissioni sono determinate applicando la seguente formula:

$$C_e = \sum(c_{e1}+c_{e2}+c_{e3}+\dots+c_{en}) = ((a_{e1}*4,72\%)+(a_{e2}*4,72\%)+\dots+(a_{en}*4,72\%))$$

$C_e$  = totale commissioni di gestione per il semestre X sulle nuove erogazioni;

$c_e$  = commissioni di gestione sulle nuove erogazioni per il semestre X riferite alla singola operazione;

$a_e$  = importo della Quota pubblica delle risorse allocate al destinatario finale (comprensivo dell'eventuale quota di contributo a fondo perduto) nel semestre X per la singola operazione (c.d. “quota fondo/contributo erogata”);

- 17.3.** Il pagamento delle commissioni di gestione è assicurato dalla Dotazione finanziaria di ciascuno Strumento, nonché dagli eventuali interessi e plusvalenze generati dalle risorse assegnate agli Strumenti di finanza agevolata.
- 17.4.** Il pagamento sarà effettuato mediante autorizzazione della Regione al prelievo dallo Strumento a seguito dell'approvazione, da parte della Struttura regionale affidante, della relazione semestrale di cui all'articolo 21 della Convenzione Quadro che il Gestore deve presentare alla stessa Struttura regionale affidante entro 90 gg dalla scadenza del semestre di riferimento. La relazione deve contenere gli elementi di cui al par. 2 del citato art. 21, ivi inclusa la determinazione delle commissioni dovute per le attività svolte nel semestre di riferimento nel rispetto della percentuale di remunerazione stabilita dalla DGR n. 1141 del 19 settembre 2023.
- 17.5.** In merito a quanto previsto al par. 17.4, la Struttura regionale affidante esaminerà la relazione trasmessa dal Gestore e, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione, provvederà a:
- comunicare al Gestore l'atto di approvazione della relazione, autorizzando la fatturazione, fermo restando che decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento, l'approvazione si intende acquisita;
  - formulare contestazioni formali, nel caso in cui si ravvisino carenze, inesattezze o ritardi nell'adempimento delle prestazioni;
  - richiedere chiarimenti, assegnando al Gestore un termine perentorio di 15 giorni solari per adempiere. Il succitato termine di 30 (trenta) giorni ricomincerà a decorrere ex novo a seguito dell'esatto e puntuale adempimento da parte del Gestore.
- 17.6.** L'autorizzazione al prelievo sarà adottata dalla Regione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte della Struttura regionale affidante, del documento fiscale giustificativo.
- 17.7.** Per la gestione, disciplinata dall'art. 14 del presente Accordo, delle risorse rimborsate a ciascuno Strumento di finanza agevolata a fronte dei finanziamenti, degli interessi, di altre plusvalenze e di ogni altro rendimento imputabile allo Strumento medesimo, la Regione riconosce al Gestore una remunerazione tramite commissioni di gestione determinate con le modalità di cui al par. 17.2. Il pagamento delle commissioni è assicurato dalle risorse di cui al par. 17.3.
- 17.8.** In caso di rimodulazione dell'utilizzo delle risorse di cui al par. 10.2 del presente Accordo, o di integrazione con ulteriori risorse regionali della Dotazione finanziaria degli Strumenti di finanza



agevolata, ai sensi del par. 10.5, le commissioni di gestione riconosciute al Gestore sono determinate con le medesime modalità indicate al par. 17.2. Il pagamento delle commissioni è assicurato dalle risorse di cui al par. 17.3.

- 17.9.** Qualora il Gestore, per l'istruttoria delle richieste di ammissione alle singole agevolazioni, si avvalga di un Comitato tecnico di valutazione, il costo associato ai componenti esterni, esclusi i dipendenti regionali, è oggetto di rendicontazione ed è inquadrato come "costo di gestione" (come definito dall'art. 2, punto 25, del Regolamento (UE) n. 1060/2021). Il relativo importo è imputato in eccesso rispetto alla soglia di remunerazione a titolo di commissione di gestione di cui al par. 17.2. Lo stesso dicasi per i costi esterni sostenuti dal Gestore per lo sviluppo del software di cui al par. 7.1, punto iii), i quali saranno remunerati a costo, comprovati da idonei documenti giustificativi, previa valutazione della loro connessione diretta con le attività oggetto del presente Accordo e qualora la loro incidenza ecceda in misura rilevante le ordinarie spese di gestione, aggiornamento e manutenzione.
- 17.10.** Nessun altro onere, diretto o indiretto, diverso da quelli previsti dal presente articolo potrà essere addebitato alla Regione per effetto dell'esecuzione del presente Accordo, salvo quanto previsto ai par. 9.3 e 17.9.

## **18. OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE**

- 18.1.** Il Gestore adotta adeguate misure informative e pubblicitarie idonee a dare adeguata visibilità agli Strumenti di finanza agevolata attuati. In particolare, il Gestore si impegna a:
- a) fornire, sul proprio sito web e su altre eventuali piattaforme digitali di suo utilizzo, una descrizione di ciascuno Strumento, compresi le finalità e i risultati ottenuti;
  - b) organizzare, secondo le indicazioni della Regione, eventi e attività di comunicazione.

## **19. RAPPORTO TRA GESTORE, SISTEMA BANCARIO E INTERMEDIARI FINANZIARI**

- 19.1.** Gli Strumenti sono gestiti sotto la responsabilità esclusiva del Gestore, il quale è in possesso dei requisiti necessari per la gestione in house degli Strumenti di finanza agevolata.
- 19.2.** Il Gestore svolge le attività finanziarie per conto della Regione, anche in cofinanziamento con Banche, Società di leasing, Confidi e altri intermediari finanziari abilitati, ai sensi della legislazione vigente, a fornire Finanziamenti e altri servizi finanziari.
- 19.3.** Nel caso di attività finanziarie svolte in cofinanziamento con i soggetti di cui al par. 19.2, il Gestore provvede a regolare i relativi rapporti mediante la stipulazione di apposite convenzioni a seguito di selezione dei finanziatori privati tramite la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di appositi Avvisi pubblici destinati a raccogliere le manifestazioni di interesse, fatta salva la possibilità di continuare ad avvalersi delle convenzioni in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo ai sensi del par. 2.3.

## **20. REVOCA E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

- 20.1.** Il presente Accordo potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di un equo indennizzo nei confronti del Gestore nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.
- 20.2.** Fatta salva la revoca di cui al par. 20.1, il presente Accordo si risolve qualora il Gestore abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare al Gestore l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando allo stesso di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, il Gestore può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
- 20.3.** Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui al par. 20.2, il Gestore non elimini





entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.

## **21. SOSPENSIONE DELL'ACCORDO**

- 21.1.** Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, la Regione può stabilirne la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del Servizio.
- 21.2.** È ammessa la sospensione della prestazione, disposta dalla Regione, nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione. La Regione comunica al Gestore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione dell'Accordo, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
- 21.3.** Quando, per l'effetto di forza maggiore, il Gestore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni, come specificate nel presente Accordo, il medesimo ne farà denuncia alla Regione entro 5 (cinque) giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore.
- 21.4.** Per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta al Gestore alcun compenso o indennizzo, salvo il caso in cui la sospensione sia disposta dalla Regione per cause diverse da quelle stabilite al par. 21.2. In tale circostanza, il Gestore ha diritto di ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
- 21.5.** Il Gestore non può sospendere il Servizio neanche in caso di controversie con la Regione.

## **22. DIRITTO DI ESCLUSIVA SU DATI, INFORMAZIONI E PRODOTTI**

- 22.1.** I dati e le informazioni raccolte e/o rilevate e tutti i prodotti realizzati nell'ambito del Servizio affidato rimangono di proprietà esclusiva della Regione, che potrà utilizzarli nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte del Gestore, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali. Il Gestore, al di fuori dei casi previsti nel presente Accordo, non potrà fare alcun uso dei suddetti dati, informazioni e prodotti senza la previa autorizzazione della Regione.

## **23. SPESE**

- 23.1.** Sono a totale ed esclusivo carico del Gestore le spese per la stipulazione del presente Accordo ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie.
- 23.2.** Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico del Gestore.

## **24. FORO COMPETENTE**

- 24.1.** Per qualunque controversia inerente al presente Accordo è competente il Foro di Venezia.

## **25. DURATA**

- 25.1.** Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente Accordo siano valide dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2037.



**26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 26.1.**Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo comporta a carico del Gestore attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i. Per tale ragione il Gestore, ai fini dell'adempimento del presente Accordo, è nominato Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.
- 26.2.**Il Gestore, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzato a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).
- 26.3.**Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente Accordo il Gestore e gli eventuali sub-responsabili da esso nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato A1, quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

**27. CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO ANTICORRUZIONE**

- 27.1.**Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Veneto, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1939 del 28 ottobre 2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato allo stesso.
- 27.2.**Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023 – 2025 della Regione del Veneto, il Gestore deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti dello stesso Gestore poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, il Gestore si impegna a rispettare i Protocolli di legalità e i Patti di integrità adottati in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

**28. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE**

- 28.1.**Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per la Regione del Veneto (firma digitale)

.....

Per Veneto Innovazione S.p.A. (firma digitale)

.....

